

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV  
N. 119

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

**ROMUALDI**

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 278 DEL CODICE PENALE (OFFESA ALL'ONORE E AL PRESTIGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

il 10 luglio 1970

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Roma*

Roma, 7 luglio 1970

L'onorevole Romualdi Pino è stato denunciato dalla questura di Roma per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Roma con gli atti del procedimento (fascicolo n. 10604/65 della Procura di Roma).

*Il Ministro*  
REALE.

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Roma*

Roma, 6 maggio 1970.

Il 25 aprile 1965 la questura di Roma denunciava al Procuratore della Repubblica in Roma il deputato al Parlamento Pino Ro-

mualdi, come responsabile del reato previsto dall'articolo 278 del codice penale, quale autore dell'articolo « La tragica gloria comunista » pubblicato sul n. 98 del quotidiano *Il Secolo d'Italia* del 25 aprile 1965.

Con decreto in data 26 luglio 1965, il Ministro di grazia e giustizia concedeva l'autorizzazione a procedere, prescritta dall'articolo 313 del codice penale, sia nei confronti del Romualdi sia nei confronti di Pozzo Cesare, direttore responsabile del predetto quotidiano, e poiché il Romualdi non era stato eletto deputato nelle elezioni del 19 maggio 1968, il pubblico ministero, procedeva, con rito direttissimo, a carico suo e del Pozzo e li citava a comparire davanti alla Corte di assise di Roma, contestando ad entrambi il delitto previsto dagli articoli 110 e 278 del codice penale « per avere in concorso tra loro pubblicato sul n. 98 del 25 aprile 1965 del quotidiano *Il Secolo d'Italia* — di cui il Pozzo è direttore responsabile — l'articolo, redatto dal Romualdi ed intitolato « La tragica gloria comunista », nel quale si offendeva l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica onorevole Giuseppe Saragat con le seguenti espressioni: « a scuola si insegna la storia di una certa resistenza che, secondo le dilettantesche e sciocche affermazioni di un Presidente della Re-

pubblica, puntualmente ripetute dai suoi successori, sarebbe il secondo risorgimento italiano a più larga e cosciente partecipazione popolare ».

Con sentenza 3 dicembre 1968, la Corte di Assise di Roma assolveva il Romualdi e il Pozzo dal delitto loro contestato (articolo 110 e 278 del codice penale) perché il fatto non costituisce reato.

Appellava il pubblico ministero e, nelle more del giudizio di appello, in seguito al decesso dell'onorevole Arturo Michelini, il Romualdi veniva chiamato a far parte della Camera dei Deputati. La Corte di Assise di

appello, pertanto, nell'udienza del 12 febbraio 1970, disponendo lo stralcio degli atti nei confronti del còimputato Pozzo, dichiarava non doversi procedere contro l'onorevole Romualdi per mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'articolo 68, secondo comma della Costituzione.

Trasmetto, quindi, gli atti a codesta Presidenza, per l'eventuale concessione dell'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Romualdi.

*Il Procuratore generale della Repubblica*

GUARNERA